



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 30 DEL 04-04-2017

**OGGETTO: PRESA D'ATTO RINUNCIA LIQUIDAZIONE FALLIMENTO PORTO
LETIZIA E ATTO DI INDIRIZZO AMMINISTRATIVO AI
RESPONSABILI DI SERVIZIO INTERESSATI**

L'anno duemiladiciassette addì quattro del mese di Aprile, alle ore 18:00, presso la Sede Municipale, il Commissario Straordinario, dott. Domenico Roncagli - assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48, D.Lgs. 267/2000 - con l'assistenza del Segretario Comunale, avv. Gianpietro Natalino, ha adottato la deliberazione in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. del 5 Aprile 2016, in atti dell'intestato Ente al prot. n. 3214/2016, con il quale il Vice Prefetto Aggiunto, Dott. Domenico Roncagli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Porlezza;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Richiamata la propria deliberazione n. 52 del 25/08/16, esecutiva, con la quale si prendeva atto del Decreto ex artt. 98 e segg., R.D. 267/1942, emesso dal Tribunale di Milano, Sezione II Civile Fallimentare, in data 21 aprile 2016, con cui è stata accolta, sia pure condizionatamente, l'opposizione allo stato passivo promossa dall'intestato Ente in data 10.01.2010 nei confronti del Fallimento Morganite srl, condannando quest'ultimo anche al rimborso parziale delle spese di giudizio, come quantificate nel dispositivo del predetto decreto ed effettivamente riscosse dal Comune di Porlezza (cfr. ordinativo di incasso n. 597 del 02.08.2016 per € 10.588,90);

Premesso che la precitata ammissione con riserva al passivo fallimentare permetteva di tutelare le ragioni del Comune, realizzando il diritto dell'intestato Ente agli accantonamenti sui riparti dell'attivo della gestione posta in essere dall'attività liquidatoria della curatela, nelle more delle eventuali decisioni del giudice amministrativo nel giudizio pendente avanti alla IV sezione del Consiglio di Stato (RG 9117/2011) e per il quale era stata sollecitata la fissazione dell'udienza di discussione mediante deposito di istanza di prelievo;

Premesso, inoltre, che la delibera di cui sopra è stata adottata facendo esplicitamente sempre salva ed impregiudicata ogni possibilità di addivenire, *medio tempore*, ad una definizione transattiva della vicenda a tutela delle ragioni del Comune e nel rispetto della normativa vigente;

Rilevato che con istanza del 17 giugno 2016, il Curatore del Fallimento Morganite srl ha richiesto al Giudice Delegato l'autorizzazione alla rinuncia ex art. 104 ter, co. 8, Lg. Fall., di alcuni beni immobili compresi nel complesso denominato "Porto Letizia" sito nel territorio amministrativo dell'intestato Ente, in quanto la relativa attività di liquidazione non appariva conveniente nell'interesse dei creditori concorsuali;

Rilevato che, con decreto emanato in data 21.07.2016, il Giudice Delegato ha autorizzato la predetta rinuncia, ad eccezione di n. 5 immobili, facenti parte del patrimonio fallimentare, che non sono gravati da ipoteca e rispetto ai quali il predetto Curatore ha ritenuto che non ricorrano i presupposti previsti per la facoltà di rinuncia di cui all' art. 104 ter, co. 8, Lg. Fall.;

Rilevato infine che l'intestato Ente è venuto a conoscenza della precitata istanza per la rinuncia della fallita nonché del relativo decreto di autorizzazione del Giudice Delegato in data 27.10.2016, come comunicata dal predetto Curatore a tutti i creditori ed in pari data comunicata all'intestato Ente dal procuratore incaricato per il patrocinio legale nella controversia *de qua*;

Esaminata l'istanza prodotta dal Curatore Fallimentare per l'autorizzazione alla rinuncia alla liquidazione dei beni della fallita, ex art. 104 ter, co. 8, Lg. Fall. e ritenuto opportuno ribadire che l'Amministrazione Comunale ha sempre agito in modo serio e concreto per raggiungere la composizione conciliativa della controversia;

Ritenuto, anche sulla scorta dei pareri redatti dai procuratori incaricati dall'intestato Ente per la rappresentanza processuale sia in sede fallimentare che in sede di giudizio amministrativo, in atti e rilevanti ai fini istruttori della presente deliberazione, che per effetto dell'intercorsa rinuncia del Curatore Fallimentare alla liquidazione dei beni della fallita, ex art. 104 ter, co. 8, Lg. Fall., si possa ragionevolmente ritenere che i beni compresi nel fallimento restino, oppure dir si voglia, ritornino, nella disponibilità della società fallita, in deroga a quanto previsto dall'art. 42, co. 1, Lg. Fall., di talché su di essi il Comune di Porlezza, in qualità di creditore, possa procedere per la soddisfazione delle proprie pretese secondo le regole processuali ordinarie ed in particolare azionando i propri diritti in sede giudiziale ed esecutiva nonché dando esecuzione alla convenzione di lottizzazione che - in forza di quanto sopra - deve ritenersi abbia riacquisito validità ed efficacia tra le parti;

Ritenuto dunque che ai fini del merito creditorio dell'intestato Ente -ripartito nell'inadempimento parziale della società fallita alle obbligazioni (*in primis*, oneri di urbanizzazione) scaturenti dalla Convenzione Urbanistica del 08.06.2001, come integrata e modificata in data 08.08.2008 e nell'inadempimento parziale di obbligazioni tributarie (Tarsu, canoni acquedotto, Ici, Imu, Tasi ed imposta pubblicitaria) dal 2006 ad oggi- la società Morganite srl ha riacquisito la piena disponibilità dei beni rinunciati dal Curatore Fallimentare e dei quali può disporre in deroga alla disciplina vincolistica della procedura fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 2740 cod. civ. il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri;

Rilevato inoltre che, oltre alla succitata garanzia generica nel caso di specie sussistono alcune garanzie contrattuali depositate in atti dell'intestato Ente e volte a assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni convenzionali (*in primis*, oneri di urbanizzazione) scaturenti dalla Convenzione Urbanistica del 08.06.2001, come integrata e modificata in data 08.08.2008;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito, adottando il presente atto di indirizzo amministrativo affinché i rispettivi Responsabili del Servizio all'uopo competente provvedano con propri ed autonomi atti gestionali a finalizzare ogni più idonea azione amministrativa volta al recupero dei crediti vantati dall'intestato Ente nei confronti della società Morganite srl ed in particolare:

- per quanto concerne l'inadempimento delle obbligazioni convenzionali previste dall'art. 7 della Convenzione Urbanistica del 08.06.2001, come aggiornata in data 08.08.2008, si provveda ad azionare le garanzie contrattuali in atti dell'intestato Ente, costituita dalle fideiussioni assicurative Allianz spa Ras (rispettivamente per € 3.108.252,00 relativi a OO.UU. primarie del II lotto e per € 958.452,66 relativi a OO.UU. secondarie), con importi aggiornati che tengano conto delle opere realizzate e collaudate successivamente all'intimazione prodotta dall'Amministrazione Comunale in data 08.08.2009 ed in particolare dando seguito a quanto sopra con debita specificazione che nel caso di specie non si realizza alcuna soluzione di continuità con la predetta intimazione già prodotta dall'Amministrazione Comunale, stante la riviviscenza degli effetti obbligatori della Convenzione di cui sopra nonché la manifesta persistenza del presupposto del grave inadempimento della debitrice garantita;
- in analogia a quanto sopra, in merito alle medesime obbligazioni convenzionali, si provveda altresì ad intimare alla società Morganite srl l'esatto adempimento o il risarcimento del danno per equivalente delle obbligazioni e/o della somma di € 3.058.715,98 per OO.UU. secondarie, allora garantita dalla società C.I.C. (Compagnia di Cauzioni e Fidejussioni) s.p.a. ora fallita ed in caso di mancata esecuzione e/o di mancato pagamento, si finalizzi la

procedura volta alla produzione di idoneo titolo esecutivo necessario a dare corso all'azione giudiziale in sede di esecuzione forzata;

- per quanto concerne tutti i crediti di natura tributaria e impositiva dell'intestato Ente e maturati a far data dall'esercizio finanziario 2006 ad oggi, si provveda, anche ricorrendo con incarico ad idonea società esterna di supporto all'Ufficio per l'attività di riscossione, alla produzione dei relativi accertamenti ed alla successiva notifica alla società Morganite srl, all'uopo avvalendosi delle procedure ordinarie in uso al Comune di Porlezza;
- per quanto concerne il giudizio pendente avanti alla IV sezione del Consiglio di Stato (RG 9117/2011), per il quale era stata sollecitata la fissazione dell'udienza di discussione mediante la proposizione, in data 4.10.2016, dell'istanza di prelievo e per il quale il termine di proposizione della nuova istanza di fissazione d'udienza, ai sensi dell'art.82 C.P.A., verrà a scadere in data 20.05.2017, si provveda a presentare tempestivamente nuova istanza di fissazione d'udienza, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune e dal difensore, al fine di evitare la perenzione del ricorso in appello, nelle more delle suestese procedure volte al recupero dei crediti dell'intestato Ente ed in esito alle quali si potrà meglio valutare la sopravvenuta o meno carenza di interesse a ricorrere dell'intestato Ente;

Ritenuto che il presente atto deliberativo non consista in un mero atto di indirizzo amministrativo e che inoltre possa comportare, seppur non in via immediata, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'intestato Ente;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs 267/2000 è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere dei Responsabili del Servizio interessati al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Assunti i poteri della Giunta;

D E L I B E R A

Per quanto in premessa indicato e per costituirne parte integrante e sostanziale

1.di prendere atto dell'autorizzazione alla rinuncia del Curatore Fallimentare alla liquidazione dei beni della fallita società Morganite srl come autorizzata dal Giudice Delegato ex art. 104 ter, co. 8, Lg. Fall. in data 21.07.2016, successivamente comunicata dal predetto Curatore a tutti i creditori in data 27.10.2016 ed in pari data comunicata all'intestato Ente dal procuratore incaricato;

2.di adottare il presente atto di indirizzo amministrativo affinché i rispettivi Responsabili del Servizio all'uopo competenti provvedano con propri ed autonomi atti gestionali a finalizzare ogni più idonea azione amministrativa volta al recupero dei crediti vantati dall'intestato Ente nei confronti della società Morganite srl ed in particolare:

- per quanto concerne l'inadempimento delle obbligazioni convenzionali previste dall'art. 7 della Convenzione Urbanistica del 08.06.2001, come aggiornata in data 08.08.2008, si provveda ad azionare le garanzie contrattuali in atti dell'intestato Ente, costituite dalle fidejussioni assicurative

Allianz spa Ras (rispettivamente per € 3.108.252,00 relativi a OO.UU. primarie del II lotto e per € 958.452,66 relativi a OO.UU. secondarie), con importi aggiornati che tengano conto delle opere realizzate e collaudate successivamente all'intimazione prodotta dall'Amministrazione Comunale in data 08.08.2009 ed in particolare dando seguito a quanto sopra con debita specificazione che nel caso di specie non si realizza alcuna soluzione di continuità con la predetta intimazione già prodotta dall'Amministrazione Comunale, stante la riviviscenza degli effetti obbligatori della Convenzione di cui sopra nonché la manifesta persistenza del presupposto del grave inadempimento della debitrice garantita;

- in merito alle medesime obbligazioni convenzionali, si provveda altresì ad intimare alla società Morganite srl l'esatto adempimento o il risarcimento del danno per equivalente delle obbligazioni e/o della somma di € 3.058.715,98 per OO.UU. secondarie, allora garantita dalla società C.I.C. (Compagnia di Cauzioni e Fidejussioni) s.p.a. ora fallita ed in caso di mancata esecuzione e/o di mancato pagamento, si ponga in essere quanto necessario per l'esecuzione forzata;
- per quanto concerne tutti i crediti di natura tributaria e impositiva dell'intestato Ente e maturati a far data dall'esercizio finanziario 2006 ad oggi, si provveda, anche ricorrendo con incarico ad idonea società esterna di supporto all'Ufficio per l'attività di riscossione, alla produzione dei relativi accertamenti ed alla successiva notifica alla società Morganite srl, all'uopo avvalendosi delle procedure ordinarie in uso al Comune di Porlezza;
- per quanto concerne il giudizio pendente avanti alla IV sezione del Consiglio di Stato (RG 9117/2011) - per il quale era già stata presentata, in data 4.10.2016 istanza di prelievo - si provveda presentare, entro il termine del 20.5.2017, nuova istanza di fissazione d'udienza ai sensi dell'art.82 CPA, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune e dal difensore, al fine di evitare la perenzione del ricorso in appello, nelle more delle suestese procedure volte al recupero dei crediti dell'intestato Ente ed in esito alle quali si potrà meglio valutare la sopravvenuta o meno carenza di interesse a ricorrere dell'intestato Ente;

Inoltre, il Commissario Straordinario - assunti i poteri della Giunta ex. art. 48, D.Lgs. 267/2000 - valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Domenico Roncagli

Il Segretario Comunale
F.to avv. Gianpietro Natalino

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____
all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale
avv. Gianpietro Natalino

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gianpietro Natalino", written over the printed name of the municipal secretary.